



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 71 DEL 20/09/2021

OGGETTO:

MODIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE IN VIA ROLANDO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(dott. Marco MASSAVELLI)**

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada che al comma 9 prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, provvedano a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio;

CONSIDERATO che l'attuale Amministrazione Comunale intende migliorare la qualità della vita del centro cittadino, sempre più meta di visite turistiche, rafforzando la sua destinazione di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale oltre che luogo di rappresentanza, di attività commerciali e di ristorazione, che, in questo periodo di ripresa delle attività economiche, favoriti dalle disposizioni di semplificazione adottate per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni (articolo 181-bis, decreto legge n. 34/2020, hanno installato numerosi dehors sulle strade del centro storico stesso;

CONSIDERATO che la Via Rolando è una strada del centro storico, strategica dal punto di vista turistico e commerciale, e, quindi, necessita di essere regolamentata in modo da favorire il transito pedonale, e l'accessibilità alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, ed in particolare, degli utenti deboli della strada;

RILEVATO che l'attuale disciplina della sosta e circolazione dei veicoli a motore in Via Rolando, non è adeguata alle esigenze degli utenti deboli delle strade, anche in virtù delle numerose autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi insistenti, a norma dell'articolo 181-bis, decreto legge n. 34/2020, nell'ottica della ripresa economica post emergenza COVID-19 e di sostegno alle imprese di pubblico esercizio, e come tale deve essere oggetto di modifica, in modo da creare maggior possibilità di utilizzo delle strade da parte di questi utenti, e in contemporanea maggior sicurezza;

VISTA la regolamentazione della circolazione stradale già attuata nella Via Roma, con l'istituzione di una area pedonale;

RITENUTO di individuare nella denominazione stradale di "Area pedonale", di cui all'articolo 3, codice della strada, il provvedimento con cui meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, mediante l'interdizione alla circolazione dei veicoli che non ne hanno diritto;

CONSIDERATO di dover garantire il transito:

- per i veicoli a motore di proprietà dei soggetti residenti nell'area interessata, al fine di consentirne l'accesso e l'uscita dalle proprietà private (cortili interni e garage);
- per i veicoli a motore adibiti al trasporto delle merci per consentire il carico/scarico a favore degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ivi presenti, limitandolo a determinati orari, in modo da non creare intralcio o disagio al transito pedonale;

RITENUTO, quindi, che possa essere consentito l'accesso all'area pedonale per i veicoli a motore adibiti al trasporto delle merci per consentire il carico/scarico, tutti i giorni della settimana, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, come già disciplinato, con apposita ordinanza, per la Via Roma;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 7 settembre 2021 che fornisce gli indirizzi per la delimitazione di un'area pedonale, nella Via Rolando, secondo le medesime modalità già previste per l'area pedonale nella Via Roma;

VISTO l'articolo 3 commi 1 e 2 del nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e, pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui in premessa;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 37, 39, codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ATTESA la propria competenza in base all'articolo 107, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A far data da **lunedì 27 settembre 2021**:

- Di istituire un'area pedonale urbana in Via Rolando;
- Di istituire, nell'area pedonale, un divieto di transito e sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore, ad eccezione per i:
 - veicoli dei residenti, esclusivamente per consentirne l'accesso e l'uscita da aree laterali private (cortili privati, garage, passi carrabili),
 - veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno,
 - veicoli delle Forze armate, di Polizia, antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi Comunali;
 - dei veicoli a motore adibiti al trasporto delle merci per consentire il carico/scarico, tutti i giorni della settimana, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30;

- Di prevedere la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni in deroga, di sosta e di transito, dietro apposita richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale;

E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati a transitare nell'Area Pedonale Urbana di procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni.

DISPONE

Che il precetto di cui alla presente ordinanza sarà reso noto mediante la prevista segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

Che, incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12, codice della strada.

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo pubblicazione sull'Albo Pretorio Informativo e pubblicazione sul sito internet.

Che è annullato qualunque precedente atto amministrativo di regolamentazione della circolazione stradale nella Via Roma.

AVVERTE

Che la chiusura dell'area pedonale sarà delimitata da apposita segnaletica verticale.

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Vigilanza, dott. Marco Massavelli, Commissario di Polizia Locale.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia del presente atto all'Area Edilizia Pubblica.

Susa, li 20 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato digitalmente
MARCO MASSAVELLI**